



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 267/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69437** depositato il 05.01.2024, proposto da **G. G.** (C.F.OMISSIS), nata a OMISSIS e da **G.L.** (C.F: OMISSIS) nato a OMISSIS rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Viviana Randazzo – pec: vivianarandazzo@legalmail.it;

CONTRO

FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2 unitamente agli avvocati Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello da cui è rapp.to e difeso – pec: v.farinavvpa@pec.it e margheritasanfratello@pec.it;

- **Assessorato Regionale Delle Autonomie locali e Della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e Del Personale**, non costituito;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno richiesto a questa Corte che vengano accolte le seguenti conclusioni: *“dichiarare la illegittimità del decreto n°4998 dell’11.10.2023, notificato alla signora G. G. in data 29.11.2023, con il quale è stato determinato il contributo al riscatto ai fini di quiescenza della laurea con i criteri previsti dal comma 5 quater dell’art. 2 del D. Lgs 184/97, e del decreto n°4999 dell’11.10.2023, notificato al signor G. L. in data 29.11.2023 con il quale è stato determinato il contributo al riscatto ai fini di quiescenza della laurea con i criteri previsti dal comma 5 quater dell’art. 2 del D. Lgs 184/97; - dichiarare il diritto dei signori G. G. e G. L. alla rideterminazione del contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 della L.R. n.41/1985 e dell’art. 9 della L.R. n.73/1979, illegittimamente quantificato con altri criteri con i decreti nn. 4998 e 4999 del 10.11.2023; - Di conseguenza condannare le amministrazioni resistenti alla modifica dei decreti nn. 4998 e 4999 del 10.11.2023, con onere di rideterminare il contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 della L.R. n.41/1985 e dell’art. 9 della L.R. n.73/1979. - condannare le amministrazioni resistenti alla restituzione di eventuali maggiori somme che siano state da essi, nel frattempo, indebitamente versati, da maggiorarsi degli interessi legali”;*

II. A fondamento delle superiori conclusioni, i ricorrenti deducono:

a) che - funzionari direttivi, entrambi, dell’Assessorato Territorio ed Ambiente assoggettati al “contratto cd. 2” – essi hanno presentato il

03.03.2006 (doc. 3, quanto alla G. ed il 16.05.2022 (doc. n. 5 quanto al L.)

istanza di riscatto degli anni del corso di laurea, rispettivamente, triennale in

Scienze della Formazione (la G.) ed in Architettura (il L.): istanze rimaste,

però, prive di riscontro;

b) che le istanze *de quibus* sono state “ripresentate” tramite all’avv.

Stefano Polizzotto, il quale, con propria missiva notificata 17.11.2022, ha

sollecitato, per conto dei propri assistiti, riscontro all’istanza di riscatto con

applicazione dei criteri vigenti al 2022, significando contestualmente il

diritto degli odierni ricorrenti “*al riscatto ai fini della quiescenza degli anni*

accademici indicati in ciascuna richiesta, ai sensi del combinato disposto

dell’art. 2 D. Lgs. n°184/1997 e dell’art. 77 della L. R. n°41/1985 che

individua il metodo di calcolo del contributo di riscatto”;

c) che, perdurando il silenzio delle amministrazioni convenute, essi si

sono indotti alla notificazione di un ricorso amministrativo, a seguito del

quale soltanto il Fondo Pensioni intimato ha avviato procedura di calcolo

dell’onere di riscatto;

d) che, in data 28.06.2023, il Fondo Pensioni ha infatti inviato la nota

prot. 20123 al Servizio competente, alla signora G. e al signor L., chiedendo

la documentazione necessaria per effettuare il calcolo dell’onere:

documentazione trasmessa tempestivamente sia dai ricorrenti sia

dall’Assessorato Funzione Pubblica (doc. 9);

e) che, in data 07.07.2023, il Fondo Pensioni ha inviato:

- alla G., il provvedimento prot. 22249 con il quale è stato comunicato che

l’onere di riscatto agevolato è pari a € 16.080,57, senza alcuna specificazione

né indicazione in merito al metodo di calcolo (doc. 10), ma meramente allegandovi la dichiarazione di accettazione, da trasmettersi entro 90 giorni, pena l'archiviazione della pratica per tacita rinuncia all'esercizio dell'istanza di riscatto. La signora G., in conseguenza, si vedeva costretta ad accettare, compilando e firmando il modulo allegato per evitare la vanificazione di tutta l'attività compiuta sino a quel momento;

- al signor L., analogo provvedimento prot. 22257 con il quale è stato comunicato che l'onere di riscatto agevolato è pari a € 26.800,95, senza alcuna specificazione, né indicazione in merito al metodo di calcolo (doc. 11). Anche in questo caso, il L. ha accettato per evitare l'archiviazione dell'istanza;

f) che, in data 29.11.2023, sono stati notificati ai ricorrenti i provvedimenti impugnati ed oggi contestati: trattasi di atti secondo cui il *“contributo di riscatto è stato determinato in base agli elementi valutati alla data di presentazione dell'istanza e ai criteri fissati dal comma 5 quater dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184...”*;

g) che i provvedimenti da ultimo citati recano tanto errori di calcolo nella quantificazione dell'onere dovuto - stante la ritenuta violazione della normativa correttamente applicabile alla fattispecie qui controversa - quanto l'erronea affermazione, partitamente resa con riferimento alla posizione del L., per cui questo ricorrente avrebbe dichiarato *“di volere esercitare l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del contributivo e che l'opzione al sistema contributivo sarà irrevocabile”*: evenienza smentita, per converso, dalla disamina del modulo da lui inviato

all'Ente (doc. 13);

III. In punto di diritto, i ricorrenti articolano due doglianze. Con la prima lamentano che – in violazione dell'art. 10 L. R. Sicilia n. 21/86 che distingue fra dipendenti assoggettati al cd. contratto 1 ed al cd. contratto 2 esclusivamente “*per il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali*”, sancendo l'equiparazione dei medesimi per ogni altro aspetto, riscatto laurea incluso - il dipartimento della Funzione Pubblica e il Fondo Pensioni utilizzino, illegittimamente, metodi diversi per calcolare l'onere di riscatto del periodo di laurea. In particolare, ciò avviene penalizzando i dipendenti del contratto 2 ai quali soltanto, infatti, risulta applicato il metodo di calcolo previsto per i dipendenti statali piuttosto che il più favorevole metodo stabilito dall'art. 77 della L.r. n. 41/1985 e dall' art. 9 della L.r. n. 73/1979. Peraltro, con le leggi regionali nn. 21/2023 (art. 20) e 9/2015, ogni distinzione tra le “due classi” di personale è venuta senz'altro meno (con eccezione del periodo di riferimento per l'applicazione del c.d. sistema retributivo) con decorrenza 01.01.2021 sì come confermato dalla nota prot. n. 28540 del 22.09.2022 (all. 14). In base a tale opzione ricostruttiva, dunque, “*a tutti i dipendenti regionali devono essere applicate le medesime regole per stabilire quale sia l'importo dell'onere di riscatto della laurea ai fini pensionistici*” e tali regole sono rappresentate, partitamente, dal combinato disposto degli artt. 77 della L.R. n. 41/1985 e 9 L.R. n. 73/1979. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 14 lettera q) dello Statuto regionale che, nel riservare alla competenza legislativa regionale lo stato giuridico ed economico degli

impiegati regionali, estende la competenza legislativa regionale anche alla materia dei riscatti. In conseguenza, per i dipendenti regionali (del contratto 1 come del contratto 2) trova applicazione la L.R. Sicilia n. 77/85 ove dispone che *“nei casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73”*. Fra i casi innominati di *“riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione”* – proseguono i ricorrenti – figura anche quello previsto dall’art. 2 del d.lgs. 184/1997, stante il generale rinvio contenuto nell’art. 36, l.r. n. 2/62. Così stando le cose, allora, essi hanno diritto al calcolo secondo i criteri dettati dall’art. 9 comma 1 della L. R n°73/1979 per il quale *“il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall’indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili.”* Viceversa, ai convenuti, ciascuno per quanto di ragione, è stata applicata la meno favorevole norma statale di cui all’art. 5 comma 5 quater D. Lgs. 184/1997 alla cui stregua: *“l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”*: aliquota che, oggi, è pari al 33%. La conferma della tesi esposta sta nel fatto

che, con circolare prot. PG 73024 del 14.07.2021 del Dipartimento di Funzione Pubblica, è affermato – sia pure con indebita limitazione ai dipendenti del contratto 1, per quanto già esposto – che *“a far data dalla presente circolare questa amministrazione applicherà a tutte le istanze in argomento (istanze di riscatto), comprese quelle in istruttoria per il calcolo della misura dell’onere, il dettato normativo di cui all’art. 77 della LR 41/85 e all’art. 9 della LR 73/79”* (doc. 15). I ricorrenti richiamano estensivamente, infine, la giurisprudenza del locale Giudice di Appello e di questa Sezione che, a più riprese, si sarebbe espressa favorevolmente alla tesi declinata in ricorso.

III. Con memoria del 28.05.2024, si è costituito in atti il Fondo Pensioni sicilia, il quale ha concluso per la infondatezza della domanda articolata dai ricorrenti.

III.1. il Fondo convenuto ha innanzitutto premesso in fatto che:

- i ricorrenti, dipendenti regionali del c.d. contratto 2, con le proprie rispettive istanze hanno chiesto di riscattare, ai fini di quiescenza, i periodi del corso legale di laurea;

- con nota prot. n. 22243 del 7/7/2023 il Fondo Pensioni Sicilia ha notificato alla sig.ra G.G. l’onere di riscatto dei periodi di laurea nella modalità di Riscatto ordinario nella misura di €. 24.496,93, allegando, nel contempo, apposita dichiarazione di accettazione da trasmettere entro 90 giorni dalla ricezione della predetta nota. Con nota prot. n. 22249 del 7/7/2023, esso ha quindi notificato alla G. l’onere di riscatto dei periodi di laurea nella modalità di Riscatto agevolato nella misura di €. 16.080,57, allegando,

altresì, analoga dichiarazione di accettazione, da trasmettere nei medesimi 90 giorni;

- con note prot. nn. 22259 e 22257 del 7/7/2023, ha analogamente notificato al sig. L. G. l'onere di riscatto dei periodi di laurea nella modalità di Riscatto ordinario nella misura di €. 86.482,14 e nella modalità di Riscatto agevolato nella misura di €. 26.800,95, allegando apposita dichiarazione di accettazione da trasmettere entro 90 giorni dalla ricezione della predetta nota e *“dichiarazione che opti per il calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo”*;

- i ricorrenti hanno accettato di riscattare i periodi in discorso nella modalità di riscatto agevolato, in forza di note prot. del Fondo nn. 28988 (G.) e 29137 (L.) del 25/9/2023;

- per effetto di quanto da loro dichiarato, il Fondo intimato ha pertanto riconosciuto il riscatto dei periodi studi universitari. Nel dettaglio:

(i) con decreto n. 4998 del 11/10/2023 alla sig.ra G. Ne discende che *“... l'onere di Riscatto è stato determinato con i criteri previsti dal comma 5 quater dell'art. 2 del Decreto Legislativo 184/97”* (modalità agevolata) nonché il perfezionamento della fattispecie verso il pagamento dell'importo di € 16.080,57;

(ii) con decreto n. 4999 del 11/10/2023 al sig. L. Ne è derivato, in questo caso, che *“... l'onere di Riscatto è stato determinato con i criteri previsti dal comma 5 quater dell'art. 2 del Decreto Legislativo 184/97”* (modalità agevolata), di talché *“la pensione dovrà essere determinata con il calcolo del solo metodo contributivo”* ed il perfezionamento della fattispecie di riscatto

dei periodi studi avvenire, in un ultima analisi, verso il pagamento dell'importo di € 26.800,95.

III.2. Su queste premesse, il Fondo convenuto osserva che i ricorrenti hanno partecipato attivamente all'istruttoria del procedimento amministrativo, accettando di riscattare i periodi studi ai sensi delle statuizioni previste dall'art. 2 co. 5 *quater* del Decreto Legislativo n. 184/97. Trattasi di modalità introdotta dall'art. 6, comma 20 del Decreto Legislativo n. 4/2019, convertito con modifiche in Legge 28 marzo 2019, la quale consente di riscattare i periodi in argomento, individuando, una retribuzione annua (di favore) pari a quella indicata da artigiani e commercianti nella misura di € 16.243,00, anziché quella propria di funzionari direttivi dell'Amministrazione regionale. La moltiplicazione per l'aliquota del 33%, anzi, consente di ridurre di un terzo l'onere di riscatto. Per l'effetto, espone il Fondo, non può ravvisarsi alcuna carenza circa la indicazione/specificazione del metodo di calcolo, come *ex adverso* preteso. I ricorrenti, infatti, hanno avuto l'opportunità di scegliere tra il metodo di calcolo ordinario e quello agevolato, optando per quest'ultimo, con l'effetto che la domanda processuale da essi oggi articolata si pone in contraddizione con quanto prospettato e comunicato dall'Amministrazione nonché con quanto condiviso ed accettato dagli stessi ricorrenti.

III.3. In linea giuridica, osserva il Fondo, la domanda è pertanto infondata. I ricorrenti, in effetti, sono inquadrati nei ruoli regionali ai sensi del comma 1, art. 10 della L.R. n. 21/1986 (*"il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a*

decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato...”). Essi, in altre parole, sono dipendenti regionali del c.d. “Contratto 2” che, ai sensi di quanto statuito dalla L.R. 21/86, sono stati equiparati ai dipendenti civili dello Stato quanto a regime pensionistico e previdenziale. Tale circostanza, come chiarito dalla locale giurisprudenza di appello, rivelerebbe la infondatezza della domanda (App. Sicilia, sent. n. 71/A/2018, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto del loro dante causa al riscatto del corso di laurea di studi universitari ai fini pensionistici secondo il criterio di calcolo previsto dall’articolo 77 della legge regionale n. 41/1985”). Per questa via, inconferente è allora il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito l’applicazione dell’art. 77 della L.R. 41/1985 per quanto concerne il calcolo del contributo di riscatto, atteso che, in quei casi, gli interessati erano dipendenti regionali del c.d. “contratto 1”.

Considerato in

DIRITTO

- 1.** Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
- 2.** *In limine*, il Decidente osserva che i decreti n°4998 dell’11.10.2023 (G.) e n° 4999 dell’11.10.2023 (L.), oggetto di odierna contestazione, sono stati notificati agli interessati, entrambi, in data 29.11.2023. Il ricorso introduttivo è stato depositato il 05.01.2024 e, dunque, entro 90 giorni dalla legale conoscenza che i ricorrenti hanno maturato, attraverso la loro notificazione, dei decreti opposti. E’ perciò da escludersi che siasi verificata,

in fattispecie, qualsivoglia decadenza dall'azione qui esperita.

3. Una prima ragione che, secondo il Fondo convenuto, si frappone all'accoglimento del ricorso risiede – come si evince dall'ampia narrativa – in una sorta di acquiescenza da essi prestata in seno al procedimento amministrativo istruito dal Fondo convenuto e da questo definito attraverso i decreti impugnati. In estrema sintesi, avendo i ricorrenti ampiamente partecipato al procedimento amministrativo, non potrebbero oggi dolersi di quanto da loro accettato espressamente o implicitamente. La tesi – motivata con l'affermazione secondo cui *“i ricorrenti hanno accettato di riscattare i periodi studi ai sensi delle statuizioni previste dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 184/97, ed in particolare nella modalità agevolata stabilita dal comma 5 quater”* (p. 7 della memoria del Fondo) - non persuade e per più ragioni:

- anzitutto, ed in via assorbente, perché la locuzione “riscatto agevolato” – utilizzata dal Fondo nelle sue note nn. 22249 (G.) e 22257 (L.) del 07.07.2023 (le uniche che il ricorso riferisce siano state accettate dagli interessati) - non rinviene cittadinanza nell'art. 2 co. 5 *quater* del Decreto Legislativo n. 184/97, introdotto dall'art. 6, comma 20 del Decreto Legislativo n. 4/2019. Di talché, difettando nelle note in questione e nella modulistica che vi si accompagna (cfr. all. 10 e 11 al ricorso, nonché la speculare produzione documentale del Fondo), alcun richiamo normativo alla disposizione testé evocata, non si comprende quali fossero gli elementi sulla base dei quali i ricorrenti abbiano potuto accettare il “riscatto agevolato” per come inteso, però, dal solo Fondo convenuto;

- in secondo luogo, le note 22249 (G.) e 22257 (L.) operano riferimento, entrambe, alle istanze degli interessati datate 16.05.2022 (con evidente errore materiale relativo alla posizione della G., la cui primigenia istanza di riscatto è del 03.03.2006: cfr. pp. 19, 20 e 65 dell'all. 7 al ricorso introduttivo). Ciò significa che le note istruttorie in argomento si collocano nel quadro del procedimento di riscatto avviato a domanda degli interessati (appunto, il 03.03.2006 ed il 16.05.2022) e per il cui effettivo svolgimento istruttorio, in sede amministrativa, l'Avv. Polizotto, per conto anche dei ricorrenti (le istanze originarie di che trattasi ne integrano infatti allegati), propose istanza/diffida il 21.11.2022. Basta allora la disamina di tale diffida per avvertirsi di come fosse senz'altro estraneo alle intenzioni dei ricorrenti vedersi definito quello che il Fondo convenuto qualifica come "riscatto agevolato";
- in terzo luogo, le note 22249 e 22257 del 07.07.2023 seguono temporalmente – ma pure contenutisticamente, visto che fanno parte della medesima dinamica procedimentale - la nota n. 20123 del 28.06.2023 con cui il Fondo Pensioni richiedeva al Servizio competente (ed ai ricorrenti) la documentazione necessaria per effettuare il calcolo dell'onere del riscatto richiesto (all. 9 al ricorso). Si nota, sul punto, che fra i documenti a tal fine richiesti vi è anche *“la retribuzione percepita alla data dell'istanza”* che, però, è elemento irrilevante ai fini del calcolo previsto dall'art. 2 co. 5 quater introdotto dall'art. 20, comma 6, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ossia in relazione al cd. "riscatto agevolato" assentito dal Fondo;
- inoltre, a proposito delle note prott. 22243 (G.) e 22259 (L.)

depositate in atti dal Fondo Pensioni e che, contenendo una proposta di “riscatto ordinario” con calcolo dell’onere dovuto, il Fondo convenuto mira a valorizzare per sostenere una consapevole implicita opzione esercitata dagli interessati per il riscatto agevolato, si rileva che la produzione in atti non ne accredita la notificazione agli interessati. Il ricorso introduttivo, d’altronde, non vi fa alcun riferimento né il tenore sostanziale dello stesso in qualche modo ne ammette la ricezione. Ferma restando, in ogni caso, l’assorbimento della prima argomentazione esposta nella presente elencazione.

3.1. Rimane nel complesso escluso, dunque, che i ricorrenti abbiano prestato espressa o tacita acquiescenza all’operato del Fondo e, certamente, in termini tali da precluderne l’utile esercizio dell’azione giurisdizionale avverso i decreti con cui, per la prima volta, essi hanno acquisito contezza effettiva dei referenti normativi e dei criteri di computo dell’onere che il Fondo ha preso in considerazione per assentire il riscatto.

4. La seconda ragione che, a dire del Fondo resistente, osta al riconoscimento giudiziale della pretesa agitata dai ricorrenti consiste in ciò che essi, integrando personale regionale appartenente al cd. contratto 2, sono assoggettati (diversamente dal personale del contratto 1) alla disciplina statale della materia e, dunque, non possono anelare all’applicazione del criterio di calcolo dell’onere di riscatto del titolo di laurea previsto dall’articolo 77 L. R. n. 41/1985. La tesi prospettata dal Fondo convenuto si fonda sul richiamo alla sentenza del locale Giudice di appello (sent. n. 71/A/2018, di conferma della sentenza n. 496/2017 emessa da questa Sezione), la quale, a quanto consta a questo Decidente, parrebbe

effettivamente costituire l'unico precedente che si è occupato della questione.

4.1. Pur nella necessaria deferenza dovuta alla giurisprudenza del Giudice di secondo grado da parte del Giudice monocratico di prime cure, questo Decidente, sommessamente, ritiene di dissentire dall'indirizzo declinato nell'unico precedente d'appello citato per non ravvisarvi definitivi elementi di convincimento a favore della tesi perorata dal Fondo convenuto. Alla stregua della disamina della decisione di appello, che rigetta la domanda avente ad oggetto la pretesa di un dipendente regionale appartenente al contratto cd. "2" di vedere affermato il suo diritto *"all'applicazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n.315/1967, del trattamento di riscatto più favorevole in applicazione dell'art. 77 della legge regionale n. 41/1985 e dell'art. 9 della legge regionale n. 73 del 1979, anziché di quello contenuto nella normativa statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997"*, può dirsi che il nucleo motivazionale della statuizione si sostanzia nel (solo) seguente passaggio: *"il medesimo è stato inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione in vigore della normativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. L'articolo 10, comma 1, della menzionata disposizione testualmente recita: "il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato..."*. Osserva però questo Decidente eche, se quello della *littera legis* costituisce il primo criterio ermeneutico che orienta l'esegesi dei documenti normativi legislativi (art. 12 preleggi), allora deve

dirsi che la locuzione “*trattamento di quiescenza*”, specificamente utilizzata dall’art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86, non si presta a ricomprendere anche la disciplina giuridica del riscatto, i cui “problemi” integrano infatti “*questioni connesse/funzionali al diritto a pensione*” (ex plurimis, Cass. SS. UU. n. 26252/2018; Id., SS. UU., n. 11849/2016, sia pure per affermare la giurisdizione di questa Corte sulla materia). L’evenienza che l’istituto del riscatto della laurea, per un verso, non costituisce certamente “*prestazione previdenziale*” e, per altro, che esso non si identifichi, puntualmente, con il trattamento di quiescenza e la sua disciplina, pare costituire un argomento assai sostanziale per sostenere che l’equiparazione voluta dall’art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86 non abbia riguardato l’intera *materia* pensionistica e, per quanto qui di stretto rilievo, gli aspetti legati all’onere di riscatto della laurea, ma, nello specifico, solo alcuni aspetti di essa. In sintesi, se così stanno le cose, non vi è ragione per negare, anche in relazione ai dipendenti regionale assoggettati al cd. contratto 2, la parabola argomentativa tracciata dal locale Giudice di Appello in relazione ai dipendenti del cd. contratto 1 e secondo la quale: “*in materia di determinazione del contributo dovuto dai dipendenti della Regione Siciliana per il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di studi universitari, vanno applicate le disposizioni specificamente dettate dall’art. 77 della L.R. n.41/1985 e dall’art. 9 della L.R. n.73/1979, tuttora in vigore in quanto mai abrogate né modificate né derogate dal legislatore siciliano, e non i criteri previsti, in linea generale, per i dipendenti statali dal 6 D.L.vo n.184/1997 e dalle norme cui esso fa riferimento (v. le sentenze di questa Sezione n.166/2012, n.176/2014, n.20/2019, n.39/2019, alle cui*

dettagliate argomentazioni si fa espresso rinvio in questa sede)” (ex

plurimis, cfr. App. Sicilia, n. 26/A/2021). Va sul punto rammentato che le

prime decisioni del giudice dell’impugnazione (sent. App. Sicilia,

n.166/A/2012) che affermarono il principio trascritto, presero abbrivio dal

rilievo che l’istituto del riscatto e dell’onere in conseguenza dovuto

rientravano nella “*materia pensionistica*” – nozione che, però, è più ampia e

non si conchiude in quella di “*trattamento di quiescenza*” specificamente

utilizzata dall’art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86 - la quale, a sua volta, è attratta

alla legislazione esclusiva regionale in materia di “*stato giuridico ed*

economico degli impiegati e funzionari della Regione...” ex art. 14 lett q)

dello Statuto. In estrema sintesi, la legislazione regionale che, in ossequio a

tale competenza legislativa esclusiva, ha preso a disciplinare l’onere per il

riscatto del titolo di laurea dovuto dai dipendenti regionali – e, dunque, solo

un profilo della più ampia “*materia pensionistica*” – seguita a disciplinare

l’istituto, anche per i dipendenti del contratto 2, in quanto non abrogata né

derogata dall’art. 10 co. 1 L.R. S. n. 21/86 che si occupa, infatti, di profili

diversi di quella stessa materia.

5. Per quanto illustrato, va affermato il diritto dei ricorrenti a vedersi

determinato, in sede amministrativa, il contributo di riscatto ai fini

pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del combinato disposto

dell’art. 77 della L.R. n.41/1985 e dell’art. 9 della L.R. n.73/1979, con

condanna di ciascuna delle amministrazioni convenute, e per quanto di

rispettiva competenza, alla restituzione di eventuali maggiori somme che

siano state da essi, nel frattempo, versati, da maggiorarsi degli interessi legali.

6. La novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate fonda la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti tutte.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per la comunicazione.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16 luglio 2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 luglio 2024

Pubblicata il 22 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

